

Breno, 31 Luglio 2024

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.SIV_2024_35

OGGETTO: Affidamento diretto per assistenza tecnica e fornitura dosimetri di rilevazione gas Radon da installare presso l'impianto di depurazione intercomunale di Davena in Comune di Vezza d'Oglio (BS) in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

CODICE CIG: B2A6A3C142

NUMERO PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA: 736941

ID ORDINE MEPA: 8002422

PREMESSA:

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 101/2020, entrato in vigore ad agosto 2020, che ha reso obbligatorio per molte aziende il controllo della presenza del gas Radon ed incentiva anche i privati a fare altrettanto;
- ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA Bollettino Regionale Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 28 giugno 2023 - Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia per il monitoraggio del gas radon (a pagina 27 sono indicati i comuni interessati, tra i quali, il Comune di Vezza d'Oglio (BS) dove è ubicato l'impianto di depurazione di Davena);

RILEVATA la necessità di provvedere all'affidamento diretto per l'assistenza tecnica e fornitura di dosimetri di rilevazione gas Radon da installare presso l'impianto di depurazione intercomunale di Davena in Comune di Vezza d'Oglio (BS) in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.;

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

FORNITURA DEI DOSIMETRI CR39 PER IL MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON

L'allegato II del D. Lgs. 101/2020 prevede che le misure mediante dosimetri passivi siano eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro: qualora il locale sia inferiore ai 100 m², saranno definiti i punti di misurazione ogni 50 m² o frazione; qualora il locale sia superiore ai 100 m², saranno definiti i punti di misurazione ogni 100 m² o frazione. Poiché il monitoraggio deve avere una durata di un anno senza interruzioni e poiché i dosimetri hanno al massimo una periodicità semestrale, in ciascun punto di misura i rilevatori dovranno essere sostituiti almeno una volta nel corso della campagna di

monitoraggio (a 6 mesi dal primo posizionamento); nel caso in cui i valori di concentrazione siano elevati, potrà essere necessario ridurre la durata del ciclo di misura ed effettuare più cicli (questa ipotesi sarà valutabile solamente al termine del primo ciclo di misura).

PRIMO POSIZIONAMENTO DEI DOSIMETRI

In ciascun punto di misura, i dosimetri dovranno essere posizionati seguendo le indicazioni della norma UNI ISO 11665-4:2015. Il tecnico, pertanto, valuterà il miglior luogo in cui installare il dosimetro affinché la misura sia rappresentativa dell'effettiva concentrazione di gas radon in ambiente.

SOSTITUZIONE/RITIRO DEI DOSIMETRI

Come riportato in precedenza, i dosimetri dovranno essere sostituiti periodicamente e ritirati alla fine dell'anno di monitoraggio; il nuovo dosimetro dovrà essere installato esattamente nello stesso punto e con le stesse modalità del primo posizionamento.

ANALISI DEI DOSIMETRI

I dosimetri ritirati saranno analizzati in laboratorio accreditato secondo metodica UNI ISO 11665-4 e sarà rilasciato un certificato con l'esito dell'analisi.

REPORT FINALE DI MONITORAGGIO

Al termine dell'anno di monitoraggio, sarà rilasciato una relazione tecnica contenente le specifiche tecniche della metodologia di misurazione utilizzata, i riferimenti dei punti di misura, i risultati ottenuti ed eventuali note (misure da adottare, scadenza del report). L'eventuale valutazione di dose efficace, redatta esclusivamente in caso di superamento dei limiti, sarà oggetto di specifica quotazione.

Ai sensi della vigente normativa i risultati delle misurazioni e la relazione tecnica di cui sopra saranno trasmessi alla banca dati nazionale di sorveglianza di radioattività ambientale SINRAD, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 101/2020.

EVIDENZIATA l'urgenza di provvedere all'affidamento in oggetto al fine di adempiere a quanto previsto per legge per l'impianto di depurazione in gestione tecnica alla scrivente società ubicato in Località Davena nel Comune di Vezza d'Oglio (BS);

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è assolutamente necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La

violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire ed il servizio di assistenza tecnica e di analisi è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; mentre risulta possibile attivare apposita procedura di ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa;

VALUTATO CHE:

- all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è attivo il bando "SERVIZI", all'interno del quale è presente la categoria di abilitazione "*Monitoraggio ambientale e sanitario-Servizi di monitoraggio ambientale*", descrizione CPV "*Servizi Ambientali*", identificativo CPV "90700000-4";
- nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, la "*Trattativa diretta*", la quale si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 165/2001:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale

obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

– l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto-soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;

CONSIDERATO CHE, per gli acquisti sotto-soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede la possibilità di consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), richiesta d’offerta (RdO) e trattativa diretta;

ATTESO che il Responsabile dell’Ufficio Depurazione a seguito di accurata indagine di mercato ha inviato n.5 richieste di preventivo a n.5 operatori economici presenti sul MEPA, di cui n. 4 iscritti all’ *“Elenco Regionale dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon istituito nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all’ art. 155 comma 3 del D.Lgs.n.101/2020 e s.m.i.”* di Regione Lombardia, depositate agli atti della società;

VISTI:

- Preventivo n.1818/24 del 04.07.2024 della ditta U-Series Srl assunto a protocollo n. 6112, prezzo complessivo del servizio € 2.450,00 IVA esclusa;
- Preventivo n.24P001844 del 04.07.2024 della ditta Indam Laboratori Srl assunto a protocollo n. 6055, prezzo complessivo del servizio € 3.781,00 IVA esclusa;
- Preventivo del 08.07.2024 della ditta NO Radon Srl assunto a protocollo n. 6176, prezzo complessivo del servizio € 2.200,00 IVA esclusa;
- Preventivo n.198/2024 del 09.07.2024 della ditta X-GAMMAGUARD assunto a protocollo n. 6188, prezzo complessivo del servizio € 5.350,00 IVA esclusa;
- Preventivo N.OF24107 del 05.07.2024 della ditta NITON Srl assunto a protocollo n. 6126, prezzo complessivo del servizio € 2.980,00 IVA esclusa;

CONSTATATO che, dalla visura effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra gli operatori economici fornitori della fornitura in oggetto, l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scrivente società, risulta essere quella della società NO Radon Srl con sede legale in viale Stelvio 123, 23017 Morbegno (SO), Codice Fiscale 01023550146 e Partita Iva 01023550146 e specificatamente per l’assistenza tecnica e fornitura dosimetri di rilevazione gas Radon da installare presso l’impianto di depurazione intercomunale di Davena in Comune di Verza d’Oglio (BS) in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE è doveroso per una società pubblica attuare una gestione che consenta la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla

programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure, il miglioramento della responsabilizzazione e del **controllo della spesa, una maggiore efficienza nel servizio** e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione del medesimo servizio;

RILEVATA l'opportunità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara mediante ODA – Ordine Diretto di Acquisto, reputata conveniente in ordine al prezzo ed alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di che trattasi, e secondo quanto previsto dal [D.Lgs. 36/2023](#) offerta economicamente più vantaggiosa *“Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita”.*

ATTESO:

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del [D.Lgs. 36/2023](#), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio e la fornitura quanto prima, al fine di adempiere a quanto previsto per legge per l'impianto di depurazione in gestione tecnica alla scrivente società ubicato in Vezza d'Oglio (BS);

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del [D.Lgs. 36/2023](#) l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

VISTO che al finanziamento dell'affidamento in parola si provvede mediante risorse proprie di parte corrente allocate per il settore Depurazione;

RITENUTO possibile provvedere all'affidamento del servizio e fornitura sopra specificati all'operatore economico NO Radon Srl con sede legale in viale Stelvio 123, 23017 Morbegno (SO), Codice Fiscale 01023550146 e Partita Iva 01023550146, in quanto trattasi di operatore economico presente sul MEPA e che, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del [D.Lgs. 36/2023](#) nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto dall'ufficio competente;

DATO ATTO che, la presente relazione indica quanto segue:

- a) il fine che con l'affidamento si intende perseguire;
- b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Il Responsabile Unico del Progetto DICHIARA:

- di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento/progetto in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 190/2012;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del [D.Lgs. 36/2023](#), né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire della società;

Il Responsabile Unico del Progetto:

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere con il presente affidamento specificatamente per l'assistenza tecnica e fornitura dosimetri di rilevazione gas Radon da installare presso l'impianto di depurazione intercomunale di Davena in Comune di Vezza d'Oglio (BS) in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i. al costo complessivo annuale di € 2.200,00 oltre IVA 22%;

3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico NO Radon Srl con sede legale in viale Stelvio 123, 23017 Morbegno (SO), Codice Fiscale 01023550146 e Partita Iva 01023550146, la fornitura ed il servizio di assistenza tecnica in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del [D.Lgs. 36/2023](#);
4. di stabilire quanto segue al fine di perseguire con l'affidamento e il conseguente contratto di provvedere alla fornitura ed al servizio di assistenza tecnica in oggetto;
 - **forma del contratto:** ODA – Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma MEPA;
 - **clausole essenziali:** • termine esecuzione: 31 Dicembre 2025;
 - pagamento: a seguito di emissione fatturazione e come in uso dalla scrivente società;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al dettaglio costi come da offerta presentata dall'operatore economico sul MEPA e depositata agli atti della società, alla corrispondenza fra le parti secondo quanto previsto dall'Art.18 del Codice dei Contratti [D.Lgs. 36/2023](#), al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del [D.Lgs. 36/2023](#) per le ragioni sopra esplicitate;
5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 2.200,00 IVA esclusa;
6. verificata la disponibilità economica, di impegnare, la spesa in argomento per il Settore Depurazione;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl nella sezione "*Società Trasparente*" alla sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*".

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott.ssa Valgolio Cristina)